



Banca Intesa

COMUNICAZIONE DI ACCORDO PARASOCIALE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE

In data 3 maggio 2005 è stato sottoscritto fra i principali azionisti di Banca Intesa S.p.A. il testo aggiornato e con alcune modifiche del Patto di Sindacato in vigore sino al 15 aprile 2008.

- a) Il patto è finalizzato ad assicurare continuità e stabilità di indirizzi e politiche in merito all'attività di Banca Intesa e delle società controllate, nonché a garantire, anche negli sviluppi futuri, il mantenimento dell'autonomia gestionale e dell'indipendenza del Gruppo bancario.
- b) Gli aderenti all'accordo, organizzati in cinque parti ed indicati con le azioni attualmente conferite in sindacato, sono i seguenti:

		azioni conferite in sindacato	% su totale azioni conferite	% su capitale ordinario	altre azioni possedute
1	- CREDIT AGRICOLE S.A.	1.064.827.301	44,74	18,00	2.596.258
2	- FONDAZIONE CARIPLO	535.485.244	22,50	9,05	19.093.075
3	- GRUPPO GENERALI:	340.781.182	14,32	5,76	
	- Assicurazioni Generali S.p.A.	1.290.949	0,05	0,02	975
	- Alleanza Assicurazioni S.p.A.	248.169.637	10,43	4,19	67.201
	- Altre società controllate da Assicurazioni Generali	91.320.596	3,84	1,55	16.907.105
4	- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PARMA	254.375.410	10,69	4,30	6.139.792
5	- GRUPPO "LOMBARDO":	184.541.810	7,75	3,12	
	- Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.	139.963.274	5,88	2,37	(a) 5.059.638
	- I.O.R.	(b) 29.578.536	1,24	0,50	14.714.227
	- Mittel S.p.A.	15.000.000	0,63	0,25	(c) 6.959.063
	Totale	2.380.010.947	100,00	40,23	71.537.334

(a) di cui n. 4.855.302 tramite la controllata Banco di Brescia
(b) con usufrutto a favore di Mittel
(c) tramite la controllata Mittel Generale Investimenti

A Fondazione Cariplo, Gruppo Generali e Gruppo Lombardo è attribuita la facoltà di aumentare gradualmente le proprie quote di azioni sindacate sino ad un massimo, rispettivamente, dell'11%, del 9% e del 5% del capitale ordinario.

Nessuno degli aderenti all'accordo può esercitare singolarmente il controllo sulla società.

c) Gli organi del Sindacato sono:

- l'Assemblea, che è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti al patto. L'Assemblea discute qualunque argomento di interesse comune attinente alla gestione di Banca Intesa e delle sue controllate.
- il Comitato Direttivo (di seguito anche il "Comitato"), che è composto da un numero di membri pari a quello delle parti del Patto di Sindacato e dal Presidente se eletto al di fuori di tali rappresentanti.

Il Comitato definisce piano triennale, budget, politiche e strategie di gruppo, politiche di bilancio e di dividendo, aumenti di capitale, fusioni, modifiche statutarie, acquisti e cessioni di partecipazioni di controllo e di aziende e rami d'azienda di rilevante valore economico e strategico e, in generale, esprime il proprio orientamento preventivo su tutte le decisioni di rilievo riguardanti Banca Intesa e le sue controllate.

Il Comitato designa il Presidente, l'eventuale Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale di Banca Intesa ed i Presidenti, i Direttori Generali e gli eventuali Amministratori Delegati delle principali società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Intesa sarà composto da 21 membri così designati: 5 dal Crédit Agricole, 4 dalla Fondazione Cariplo, 3 dal Gruppo Generali, 2 dal Gruppo Lombardo, 2 dalla Fondazione Cariparma e 5 dal Comitato Direttivo del Sindacato.

Il Comitato Esecutivo di Banca Intesa è composto dal Presidente e dall'Amministratore Delegato di Banca Intesa e da altri tre consiglieri ciascuno dei quali designato, rispettivamente, da Crédit Agricole, Fondazione Cariplo e Fondazione Cariparma; al Gruppo Generali è riservata la facoltà di designare uno dei suoi consiglieri quale membro del Comitato Esecutivo.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice delle azioni sindacate, ad eccezione delle materie attinenti ad operazioni di acquisizione, di fusione con società non appartenenti al Gruppo, di scissione non proporzionale, di aumento di capitale con

esclusione del diritto di opzione (compreso l'aumento contro conferimento in natura), di vendita di elementi dell'attivo (inclusi rami d'azienda, aziende e partecipazioni sociali) o di costituzione di diritti di terzi sugli stessi e che abbiano rilievo tale da mutare la configurazione e l'assetto del Gruppo stesso per le quali è prevista una maggioranza del 70%. Relativamente ad operazioni di cessione o fusione di Cariparma o modifica di denominazione sociale o sede della medesima, la delibera sarà assunta anche con il voto favorevole di Fondazione Cariparma.

Le deliberazioni del Comitato sono vincolanti per le parti, ma non sono previsti strumenti per assicurarne l'adempimento, che è affidato alla loro spontanea osservanza.

- il Presidente, che viene eletto dal Comitato a maggioranza assoluta delle azioni sindacate.

d) Per tutta la durata dell'accordo Banca Intesa è depositaria delle azioni conferite in Sindacato, con facoltà di costituire subdepositi all'estero per le azioni di pertinenza del Crédit Agricole.

Le parti - a regime - non possono acquistare e detenere né direttamente, né indirettamente, né tramite società facenti parte del loro medesimo gruppo, azioni ordinarie non sindacate in misura eccedente il 5% delle partecipazioni sindacate. Le parti possono peraltro trasferire le azioni sindacate a favore di proprie controllanti, controllate e controllate della medesima controllante purché si tratti di un rapporto di controllo di diritto ovvero, limitatamente a Crédit Agricole, a favore delle Caisses Régionales de Crédit Agricole, sempre che il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente accordo.

Eventuali trasferimenti all'interno del Gruppo Lombardo non richiedono l'applicazione della procedura di prelazione di cui al successivo punto f). Il Gruppo Lombardo ha altresì facoltà di aggregare - nel limite della propria quota - altri soggetti che aderiscano al Patto di Sindacato e sempre che la maggioranza delle azioni del Gruppo continui ad essere detenuta da Banca Lombarda.

Gli aderenti sono tenuti a vincolare in Sindacato le nuove azioni derivanti da assegnazione gratuita, da aumento di capitale a pagamento e da conversione di obbligazioni e, nel caso non intendessero sottoscrivere le nuove azioni od obbligazioni, dovranno offrire i diritti di opzione agli altri partecipanti.

e) Nel caso in cui sia promossa un'offerta pubblica d'acquisto ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 58/1998, il Comitato Direttivo valuterà l'Offerta per esprimere un comune orientamento sull'adesione o meno del Sindacato all'Offerta.

In difetto di consenso unanime sull'adesione è prevista a favore della(e) parte(i) contraria(e) all'adesione una opzione call per l'acquisto, alle stesse condizioni dell'Offerta, di tutte o parte delle azioni detenute dalla(e) parte(i) favorevole(i) all'adesione.

f) Gli aderenti che intendano alienare a terzi le azioni sindacate sono obbligati ad offrirle in prelazione, precisando tutti i termini e le condizioni richieste per la vendita, al Comitato Direttivo del Sindacato, che, a maggioranza, può decidere di esercitare la prelazione a favore dei suoi membri (in proporzione alle quote già sindacate) o di terzi.

Se il Comitato Direttivo non esercita la prelazione, il venditore può alienare le azioni a terzi, purché non siano variate le condizioni di vendita già comunicate al Sindacato. I terzi acquirenti possono ottenere l'ammissione al Sindacato solo se deliberata dal Comitato Direttivo del Sindacato.

g) In caso di mancata osservanza degli obblighi stabiliti per la cessione delle azioni, è prevista a carico del venditore la corresponsione alle altre parti di una penale convenzionale, pari al 40% del valore delle azioni cedute (salvo il diritto all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno).

E' prevista anche una penale, pari al 40% del valore delle azioni acquisite (salvo il diritto all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno, in particolare ove la violazione comporti l'applicazione della normativa in materia di o.p.a. totalitaria), nell'ipotesi di acquisti di azioni non sindacate in misura eccedente quella consentita dal patto.

h) Il presente accordo avrà durata sino al 15 aprile 2008 e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta sei mesi prima della scadenza.

i) Qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo è sottoposta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale.

j) Il presente accordo verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano.